

COMUNE DI MIAGLIANO

PROVINCIA DI BIELLA

***Parere dell'Organo di revisione sulla variazione di bilancio per assestamento
2025/2027 e sul permanere degli equilibri di bilancio***

Dr. Michelone Fabio

**PARERE SULLA VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2025/2027 E SUL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

Il Revisore dei Conti

Visto l'art. 239, commi 1, lett. b), 2 e 1-bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 18.12.2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 e del DUP 2025/2027;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale, da convocarsi per il 22 luglio 2025, avente come oggetto: "Art. 193 TUEL 267/2000 Approvazione salvaguardia degli equilibri di gestione del Bilancio di previsione 2025/2027 Assestamento generale";

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il Principio applicato concernente la contabilità finanziaria;

Rilevato che come risulta dal testo del provvedimento in esame:

- 1) non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi rispetto alle determinazioni rilevate nel Rendiconto per l'esercizio 2024;
- 2) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- 3) il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti;
- 4) non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;
- 5) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
- 6) non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società e organismi partecipati;
- 7) che il bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027 può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte delle entrate, sia nella parte delle spese;

Visti i prospetti predisposti dall'Ufficio Ragioneria recanti il dettaglio delle modificazioni ed in particolare:

Avanzo di amministrazione	0,00	
Maggiori entrate	585,00	
Minori spese	7.500,00	
TOTALE		8.085,00
Minori entrate	0,00	
Maggiori spese	8.085,00	
TOTALE		8.085,00

Preso atto dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Sig. Vinetti Mauro;

Verificato che, a seguito della presente proposta di variazione,

1) permangono il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal D. Lgs. n. 267/2000;

2) è rispettato il divieto

- di prelevare dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli;
- di spostamento di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti di bilancio;
- di spostamento di somme tra residui e competenza;

Visto inoltre il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante norme in materia di ordinamento finanziario contabile degli enti locali, il quale all'art. 193 *“Salvaguardia degli equilibri di bilancio”*, testualmente recita:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.*

Visti quindi lo schema All. A) *“Salvaguardia equilibri di bilancio”* del 10 luglio 2025 oltre che il verbale 1° luglio 2025 n. 2 di controllo sugli equilibri di bilancio redatto dal Responsabile del Servizio finanziario, da cui risultano:

- 1) l'inesistenza di squilibri nella gestione tali da portare alla formazione di disavanzo di amministrazione o di disavanzo della gestione finanziaria;
 - 2) l'inesistenza di situazioni di debito fuori bilancio;
 - 3) la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità;
- nonché il parere favorevole del Responsabile finanziario;

Rilevata la coerenza e l'attendibilità contabile con le previsioni del bilancio annuale e pluriennale e con i programmi dell'Amministrazione della variazione di bilancio per assestamento generale;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, da convocarsi per il giorno 22 luglio 2025, avente come oggetto: “Art. 193 TUEL 267/2000 Approvazione salvaguardia degli equilibri di gestione del Bilancio di previsione 2025/2027 Assestamento generale”.

Li, 18 luglio 2025

Il Revisore unico
Dr. Michelone Fabio



fabio
michelone
18.07.2025
17:00:55
GMT+02:00